

1.10

Minori migranti *sol*i e bisogno di riconoscimento: la tutela legale come atto dell'aver cura¹

Maria Vinciguerra

Ricercatrice – Università degli Studi di Palermo

maria.vinciguerra@unipa.it

Fabio Alba

Cultore della Materia – Università degli Studi di Palermo

fabio.alba@unipa.it

1. L'istituto della tutela legale

Il presente contributo propone una riflessione pedagogica sulla relazione educativa tra la figura del tutore legale volontario, istituito con la Legge n. 47 del 2017 – Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (<https://www.gazzettaufficiale.it>), e l'adolescente migrante “solo”², accolto nel Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI)³.

Partendo dall'esperienza educativa della tutorialità, assunta nella presa in carico degli adolescenti soli come una nuova forma di affiancamento e pratica dell'aver cura del mondo interiore ed esperienziale del minore, che presenta aspetti linguistici e culturali differenti (Alba, 2020), si cercherà di far emergere i tratti essenziali che costituiscono il suo bisogno di essere riconosciuto come persona.

La figura del tutore legale volontario trova il suo pieno riferimento nella

- 1 Il presente contributo è il risultato di un lavoro comune tra i due autori. Tuttavia, i §§ 1 e 2 sono stati scritti da Fabio Alba; il § 3 da Maria Vinciguerra.
- 2 Il numero di minori migranti non accompagnati sbarcati nel nostro Paese, dopo aver sfiorato un minimo nel 2019 (1680 arrivi), è tornato a crescere nel 2020 (4255 arrivi al 30 novembre 2020) (Fondazione ISMU, 2021).
- 3 Il Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI), istituito con il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in Legge 18 dicembre 2020, n. 173, sostituisce il SIPROIMI, introdotto dal primo Decreto Sicurezza nel 2018, e ripristina invece l'assetto virtuoso, in attivo da anni, del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR), istituito dalla Legge n. 189 del 2002.

Legge n. 47 del 2017, indirizzata, in primo luogo, ai minori migranti non accompagnati titolari dei diritti in materia di protezione a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dei Paesi membri dell'UE (Pandolfi, 2021). Nel loro essere titolari di tali diritti, infatti, trova piena giustificazione la correlazione diretta tra la protezione e la promozione del loro interesse, e la nomina di un tutore legale è posta a garanzia affinché il principio del migliore interesse trovi piena corrispondenza nella vita del minore stesso (Di Pascale, Cuttitta, 2019).

La Legge n. 47 del 2017, sopra citata, ha introdotto due importanti novità, anche dal punto di vista pedagogico. La prima riguarda l'affido "omoculturale" del minore ad una famiglia appartenente alla sua stessa cultura (Santerini, 2017). La seconda riguarda l'istituzione all'art. 11 di elenchi di tutori legali volontari i quali, dopo un percorso formativo e la nomina da parte dei Tribunali per i Minorenni, vengono inseriti in un apposito registro predisposto dai Garanti per l'infanzia e l'adolescenza.

Ora, quella del tutore legale è una figura composta principalmente da privati cittadini, con l'intento di evitare la cattiva prassi segnalata da diversi territori di un tutore, spesso di un ente pubblico, che ha in carico decine di minori migranti non accompagnati. Va precisato però che, nella sua formulazione originaria, la Legge n. 47 imponeva la nomina di un tutore per ciascun minore; tale previsione è stata modificata dal D. L. n. 220 del 2017 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 [...] (<https://www.gazzettaufficiale.it>), che ha esteso la possibilità di nomina fino ad un massimo di tre minori per ciascun tutore, salvo che sussistano specifiche e rilevanti ragioni. Nello specifico, il tutore legale rappresenterebbe così il nuovo asse intorno al quale ruota il sistema italiano di protezione e accoglienza dei minori migranti soli (<https://www.associazionemagistrati.it>).

2. Il processo di selezione e formazione del tutore legale: aspetti educativi

Nel panorama dell'accoglienza in Italia, il tutore legale volontario assume principalmente la funzione di ascolto e di affiancamento del percorso di inclusione dell'adolescente migrante solo, e lo fa in maniera ben diversa da chi esercita la sola potestà genitoriale. Da ciò si evince quindi un primo aspetto essenziale del tutore legale volontario che, come appare nelle Linee

guida per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari, agisce non solo per la rappresentanza giuridica del minore, ma si pone nei suoi confronti come una figura "tutor", facendosi "interprete dei suoi bisogni" (<https://www.garanteinfanzia.org>).

Al fine di far emergere gli aspetti educativi che tale figura riveste, vorrei evidenziare come avviene il processo di selezione e formazione del tutore legale. In primo luogo, è necessario che colui o colei che intende assumere la tutela di un minore migrante sia dotato di adeguata disponibilità di tempo. Un "tempo" che egli/ella è chiamato a mettere a disposizione sia della comunità accogliente, che del minore tutelato. Oltre a questo primo aspetto fondamentale, i bandi di selezione valutano il titolo di studio dell'aspirante tutore, la conoscenza di lingue straniere, le esperienze di volontariato in ambito educativo, nonché la conoscenza delle principali norme giuridiche in materia di immigrazione (Di Pascale, Cuttitta, 2019).

La nomina del tutore legale avviene dopo la frequenza di un percorso formativo. Si tratta di percorsi strutturati a livello provinciale e regionale, con lo scopo di verificare che l'aspirante tutore possieda le conoscenze, gli strumenti e le competenze adeguate a compiere il proprio ruolo. Tale formazione è articolata in tre moduli ben distinti. Il primo prevede la conoscenza del fenomeno migratorio e dei servizi educativi e di inclusione presenti sul territorio. Il secondo verte sia sulle norme nazionali e internazionali a tutela dei minori migranti, sia su quelle che disciplinano la figura del tutore legale. Il terzo modulo, invece, ha come obiettivo di fornire al tutore le principali conoscenze sui bisogni del minore e sulle strategie di ascolto, per consentire lo sviluppo di una relazione di fiducia reciproca⁴.

Ora, partendo da quest'ultimo aspetto, cioè dalla relazione di fiducia, sappiamo che ogni percorso educativo è, di per sé, un percorso di riconoscimento che prende forma nello spazio dell'impegno reciproco (Ricoeur, 2005). Si tratta di un impegno che, come sappiamo, non può non prendere in considerazione il sistema di relazioni che influenza l'esistenza del minore migrante. Un'esistenza, quella dell'adolescente migrante solo, che è caratterizzata dal rapporto tra la comunità di accoglienza, la famiglia "allargata"

4 L'esperienza del primo anno di formazione è descritta nel *Compendium sull'attività svolta dall'Autorità garante per l'Infanzia e l'Adolescenza con il supporto di EASO*, settembre 2018: <https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/compendium-attivita-garanteinfanzia-easo.pdf>.

di origine, ove è possibile, e le altre agenzie educative del paese ospitante, ed è segnata dalla ricerca di “nuovi” equilibri tra il mantenimento di un legame stabile con le figure di riferimento e i diritti di cui egli stesso è titolare nel paese ospitante (Premoli, 2012; Musi, 2020).

Anche se la normativa italiana garantisce una serie di servizi e interventi educativi mirati alla riacquisizione di abilità e conoscenze necessarie per agire in maniera libera e responsabile, volti a “riparare” le carenze che spesso sono provocate sia dall’esperienza migratoria che dalla separazione dalle famiglie di origine, si intercetta ancora la necessità di implementare nella formazione della figura del tutore legale la condivisione di azioni e significati tra gli stessi e gli adolescenti migranti (Pandolfi, 2018¹). Si tratta di promuovere un processo di riconoscimento reciproco di nuovi stili di vita, di condivisione di significati, che la figura del tutore legale volontario deve essere preparato ad attivare.

3. Il bisogno di riconoscimento: la tutela legale come nuova forma di cura educativa

Una pedagogia fondamentale di stile fenomenologico-ermeneutico, che rappresenta il paradigma di riferimento di chi scrive, si riferisce ad un bisogno educativo specifico fondamentale e costitutivo dell’uomo, a cui l’educazione è chiamata a rispondere. Si tratta di un bisogno di riconoscimento, che si declina secondo due dimensioni: il “bisogno d’intimità” e il “bisogno di dignità” (Bellingreri, Vinciguerra, 2017).

Il riferimento è al versante dell’amore incondizionato, alla cura donativa, che garantisce lo strutturarsi della eriksoniana fiducia di base, all’amore “particolareggiato e singolare”, più immediatamente visibile nell’amore della madre, che risponde ad un bisogno d’appartenenza e di protezione, ad un bisogno che E. Fromm ha indicato come “bisogno d’intimità”.

Gli studi clinici ci indicano che nei casi in cui il soggetto non sente di essere accolto come un dono, di essere riconosciuto come prezioso solo in ragione della sua singolarità, quando il bambino è privato di un “accudimento empatico”, assistiamo all’insorgere di un senso di abbandono che, se diviene un’esperienza reiterata nel tempo, provocherà rabbia e indifferenza verso il mondo, forme di attaccamento insicuro, eccessiva dipendenza sia durante l’adolescenza sia nell’età adulta, e altre possibili forme di ma-

lessere che non consentiranno una piena fioritura umana della persona.

Nonostante la dimensione appena descritta, che potremmo sintetizzare come polo affettivo della relazione di cura educativa, sia fondamentale, da sola non basta a rispondere ad un bisogno di riconoscimento che oltre alla sua forma passiva, essere riconosciuti, deve consentire all'educando di sperimentare la sua forma attiva: riconoscere. Si tratta dell'altra dimensione del bisogno di riconoscimento, che, come anticipato, chiamiamo "bisogno di dignità", cioè un bisogno di significazione dell'esperienza, di ricerca di una mappa di significati che l'educando può pienamente trovare per sé solo grazie all'offerta nell'educazione di un contenuto di valore, alla "consegna" di un ideale etico di umanità per la personalizzazione della sua esistenza (Bellingreri, 2019). Questa seconda dimensione del bisogno di riconoscimento, che potremmo definire polo etico, si riferisce ad un continuo lavoro di cura educativa in grado di creare le condizioni perché un ideale etico possa essere interiorizzato in modo singolare e possa aiutare l'educando a trovare se stesso e a pensare per sé un progetto di vita possibile (D'Addelfio, Vinciguerra, 2021). La pienezza affettiva se non è accompagnata da una consegna di significati, di valori, lascia l'individuo in una sorta di disorientamento nei confronti del mondo esterno che si presenta come poco comprensibile e assolutamente caotico.

Ora, questa riflessione sulle due dimensioni, affettiva ed etica, del bisogno di riconoscimento, mette in luce come il bisogno d'intimità e di dignità spesso rimangano entrambi "inascoltati" nel complesso intreccio esistenziale che caratterizza l'esperienza di un minore solo, sia nella relazione a distanza tra il minore e la sua famiglia rimasta nel paese d'origine sia nei progetti educativi pensati per il suo inserimento nel paese ospitante.

L'amore incondizionato che dovrebbe rispondere a quello che abbiamo definito bisogno d'intimità si concretizza in un modello di cura che richiama la vicinanza, una cura che potremmo definire concreta, costante e partecipe. Ora, se la vicinanza indica la prossimità della cura e dell'affetto nella relazione tra genitori e figli, la distanza, viceversa, allenta e indebolisce questo aspetto della relazione parentale, tuttavia questa distanza sembra dettata dall'aderenza ad un "mandato familiare": trovare lavoro in un altro paese, scappare da condizioni di vita inumane, ecc. Nonostante lasciare la propria famiglia e il proprio paese possa essere la risposta ad un mandato familiare, la distanza non permette più di ri-conoscersi nella quotidianità, di costruire una biografia condivisa giorno per giorno che conferisce anche

un riconoscimento sociale alla relazione tra genitori e figli. L'aspetto di rischio nelle forme di relazione a distanza è che si renda ripetitivo, superficiale e freddo un incontro "non incontro", che può non essere sufficiente garanzia di stabilità e continuità della relazione con i genitori e di una crescita equilibrata del minore solo. L'esercizio di una genitorialità a distanza è quindi soggetto a particolari rischi di dispersione dei legami affettivi fondamentali (Vinciguerra, 2013). Così gli adolescenti soli possono subire delle ferite educative a causa della precoce separazione dai genitori e della conseguente relazione a distanza che non sempre può rappresentare una risposta concreta ad un bisogno affettivo e d'intimità necessari per sentirsi pienamente riconosciuti.

Tuttavia, le richieste della famiglia d'origine del minore, che sono dettate da motivi di necessità, provocano un mancato soddisfacimento anche del bisogno di dignità. Ciò cui assistiamo quindi è un misconoscimento dei bisogni educativi della persona, in quanto l'esito di questi percorsi può essere molto negativo per il minore: accattonaggio, prostituzione, reclutamento per attività illegali, ecc.

Tornando dunque alla figura del tutore legale volontario, nella nostra prospettiva, si tratta di un adulto significativo in grado di offrire una risposta concreta al bisogno di riconoscimento della persona. La risposta a questo bisogno si concretizza in una nuova ricerca di senso rispetto ad una storia familiare interrotta dall'allontanamento, in un altro progetto di vita, in una nuova comunità culturale di riferimento, in qualcuno che accoglie il minore insieme alla sua storia. All'interno di questo nuovo spazio accogliente offerto dalla figura del tutore legale volontario, si possono profilare nuove direzioni di senso, e viene offerta al minore la possibilità di continuare la costruzione del proprio processo identitario.

La tutela legale rappresenta dunque un'opportunità, un nuovo inizio che porta con sé fatica e richiede una particolare attenzione anche ai bisogni educativi del minore. È necessario che il mondo adulto, nella figura del tutore legale, si attivi per ritornare a prendersi cura "in presenza", rinnovando e accrescendo un desiderio di prossimità e intimità. "Il tutore legale volontario incarna così 'una nuova forma di genitorialità sociale e di cittadinanza attiva' che assolve non solo a funzioni di rappresentanza legale del minore, ma di attenzione altresì alla relazione con il tutelato [...]" (Di Pascale, Cuttitta, 2019, p. 13).

Tante questioni rimangono aperte ma il tema del riconoscimento è le-

gato anche alla sua reciprocità, cioè è necessario che i tutori legali nel loro ruolo di sostegno al minore vengano riconosciuti come tali dai minori stessi, perché si realizzi un lavoro educativo condiviso che ambisca a soddisfare pienamente il bisogno di riconoscimento di ciascun minore. È necessario dunque lavorare per un riconoscimento reciproco e questo, a nostro avviso, deve essere un aspetto da attenzionare nella formazione dei tutori legali volontari, promuovendo una specifica competenza relazionale e interculturale (Mari, 2018; Alba, 2020).

L'idea avanzata attraverso la nostra riflessione è che l'attenzione ad una risposta adeguata a quello che si configura come uno specifico bisogno educativo, il bisogno di riconoscimento, possa aiutarci come pedagogisti a contribuire in modo più completo all'implementazione della formazione dei tutori legali, perché siano sempre più visibili, insieme ai bisogni fisiologici e a quelli psicologici, anche i bisogni educativi dei minori soli.

Riferimenti bibliografici

- Alba F. (2020). Saperi e abilità in chiave interculturale. Risultati di una ricerca empirica con esperti del sistema di accoglienza dei migranti in Italia. *Pedagogia Oggi*, 18(2), 50-62.
- Bellingreri A. (2019). *La consegna*. Brescia: Scholè.
- Bellingreri A., Vinciguerra M. (2017). Il bisogno educativo. In A. Bellingreri (Ed.), *Lezioni di pedagogia fondamentale* (pp. 394-413). Brescia: La Scuola.
- D'Addelfio G., Vinciguerra M. (2021). *Affettività ed etica nelle relazioni educative familiari. Percorsi di Philosophy for Children and Community*. Milano: Franco-Angeli.
- Di Pascale A., Cuttitta C. (2019). La figura del tutore volontario dei minori stranieri non accompagnati nel contesto delle iniziative dell'Unione Europea e della nuova normativa italiana. *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, 1, 8-17.
- Mari G. (2018). *Competenza educativa e servizi alla persona*. Roma: Studium.
- Musi E. (2020). La coscienza dei diritti: indice di maturità sociale. In M. Amadini, A. Augelli, A. Bobbio, G. D'Addelfio, E. Musi, *Diritti per l'educazione. Contesti e orientamenti pedagogici* (pp. 138-143). Brescia: La Scuola.
- Pandolfi L. (2018). Accompagnare e promuovere comunità per minori ed intervento educativo. In F. Dettori, G. Manca, L. Pandolfi, *Minori e famiglie vulnerabili. Ruolo e interventi dell'educatore* (p. 130). Roma: Carocci.
- Pandolfi L. (2021). *Lavorare nei servizi educativi per minori. Progettualità, personalizzazione, buone pratiche*. Milano: Mondadori.

- Premoli S. (2012). *Bambini, adolescenti e famiglie vulnerabili. Nuove direzioni nei servizi socioeducativi*. Milano: FrancoAngeli.
- Ricoeur P. (2005). *Percorsi del riconoscimento*. Milano: Raffaello Cortina.
- Santerini M. (2017). *Da stranieri a cittadini. Educazione interculturale e mondo globale*. Milano: Mondadori.
- Vinciguerra M. (2013). La relazione a distanza: le famiglie transnazionali. *La Famiglia*, 47/257, 262-274.

Riferimenti normativi

- Legge del 7 aprile 2017, n. 47 – Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.
- Decreto Legge del 21 ottobre 2020, n. 130 – Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.
- Legge 30 luglio 2002, n. 139 – Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.

Pubblicazioni Web

- <<https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/Linee%20guida%20tutori%20volontari.pdf>> (ultima consultazione: 21/04/2021).
- <<https://www.garanteinfanzia.org/content/come-diventare-tutore-volontario>> (ultima consultazione: 21/04/2021).